



Riconoscimento economico e della progressione di carriera dell'anno 2013 per i dipendenti della scuola

Schema informativo

Comè noto, con il decreto legge n.78/2010 (art. 9, comma 23) fu stabilito che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"



DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013
le disposizioni della legge 78 venivano prorogate fino al 31 dicembre 2013

Negli anni successivi, dopo la Ragioneria dello Stato, accertava che, a seguito dei tagli sugli organici il Ministero aveva realizzato consistenti risparmi, fu possibile il recupero degli anni scolastici 2010, 2011, 2012, ma non del 2013

Il blocco dell'anno 2013 ha inciso negativamente non solo sugli stipendi attuali, ma anche su quelli futuri

La progressione economica del personale scolastico si basa su cinque scatti stipendiali (9, 15, 21, 28, 35) anni di servizio)

la mancata considerazione di un intero anno lavorativo ha comportato una riduzione degli assegni pensionistici e del TFR/TFS

Il beneficio economico derivante dalla progressione stipendiale può essere recuperato solo entro un periodo massimo di cinque anni (prescrizione quinquennale)

CONSEGUENZE PER IL PERSONALE SCOLASTICO



ricostruzione carriera manca anno 2013

ritardo di 1 anno negli scatti stipendiali

riduzione degli assegni pensionistici

riduzione del TFR/TFS

LA RISPOSTA DELLE AULE GIUDIZIARE



La sentenza della Corte d'Appello di Firenze (n. 66 del 30 gennaio 2024) ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera.

Il Ministero ha impugnato la decisione della C.d.A. di Firenze, ma nel mese di giugno 2024 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione, con l'ordinanza n. 16133/2024 dell'11/06/2024, ha chiarito che anche il servizio prestato nell'anno 2013 dal personale docente ed ATA deve essere considerato al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.

Il MPI ha fatto un altro ricorso discusso dalla Corte di Cassazione il 2 aprile 2025. Questa sentenza dovrebbe essere risolutiva.

SENTENZA FINALE CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di cassazione in data **21 maggio 2025** con la sentenza 1726/2025 **non ha riconosciuto**, in modo definitivo, l'anno ai fini economici. L'anno 2013, pertanto, non viene riconosciuto ai fini della progressione di carriera del personale scolastico. È quanto emerge dall'ultima sentenza dalla Corte di Cassazione, dopo l'udienza del 2 aprile 2025. L'anzianità maturata nel 2013 può essere ammessa solo giuridicamente, ma non può essere usata per far avanzare la fascia stipendiale. Dopo questa decisione l'anno 2013 potrà essere ripristinato solo attraverso un provvedimento legislativo. La legge, infatti, ammette il recupero degli anni di blocco contrattuale solo qualora siano stanziati risorse economiche specifiche. Pertanto, la decisione non ricadrà più nell'ambito giudiziario, ma dipenderà solo ed esclusivamente da una precisa scelta governativa e del legislatore. Il governo dovrebbe prevedere nella legge di bilancio uno stanziamento di risorse specifico finalizzato a coprire l'obbligo derivante dalla retroattività degli scatti stipendiali. Attualmente le previsioni indicano una esigenza finanziaria di oltre tre miliardi di euro. Solo una chiara volontà politica e una decisa concertazione tra ministeri competenti e forze sindacali potrebbe risolvere definitivamente l'annosa questione.

Potenza, 24 maggio 2025

Sede di Potenza Viale G. Marconi 192 – Sede di Matera: Via D. Alighieri, 3 – Sede di Policoro: Via Monginevro 1
0971.41.08.83 - 328.15.96.447

gilda@pec.gildapotenza.it - info@gildapotenza.it - gildains@gildamatera.it - gildains@pec.gildamatera.it